



Edizione di martedì 4 marzo 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tunisia al nodo ritenute

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IVA

Riversamento credito Iva utilizzato in eccesso: tra corretta esposizione in dichiarazione e corrette sanzioni applicabili

di Luca Caramaschi

IVA

Iva non versata e credito 2013

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

CONTENZIOSO

L'autosufficienza del ricorso in Cassazione

di Nicola Fasano

IMPOSTE INDIRETTE

Addio all'agevolazione per il compendio unico

di Luigi Scappini

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Il networking

di Michele D'Agnolo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tunisia al nodo ritenute

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Molti paesi stranieri, soprattutto quelli in via di sviluppo, sono soliti applicare forme di **tassazione in uscita** sui **compensi** erogati a soggetti **non residenti**. Non è sempre chiaro agli operatori se queste tassazioni sono dovute, che ruolo giochi l'eventuale **convenzione contro le doppie imposizioni** ed eventualmente se sia scomputabile un credito di imposta in Italia.

Il punto di partenza è sicuramente costituito dalla **normativa locale estera**: il primo step, infatti, è quello di valutare se il prelievo sia dovuto in base alla **legislazione locale**. Generalmente, se il soggetto estero applica una **ritenuta in uscita**, lo fa in applicazione di una normativa interna; tuttavia, un controllo non è mai fuori luogo.

Il secondo passaggio consiste nell'esaminare con attenzione le **convenzioni contro le doppie imposizioni** di riferimento.

Nel caso della **Tunisia**, che è quello che vogliamo proporre in questa sede, [**l'art. 7 paragrafo 1 del Trattato**](#) stabilisce che in **assenza** di una **stabile organizzazione** nel suo territorio, la Tunisia **non può tassare** l'impresa italiana. Il successivo **paragrafo 7**, tuttavia, in linea con il modello OCSE, stabilisce che "quando gli utili comprendono **elementi di reddito** considerati **separatamente** in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli **non vengono modificate** da quelle del presente articolo".

In sostanza, bisogna passare in rassegna la Convenzione per cogliere se per caso qualche **disposizione particolare** preveda una qualsivoglia **forma impositiva** su redditi imprenditoriali o professionali.

Il caso classico potrebbe essere quello dell'**immobile locato**. Una società italiana ha un immobile locato in Tunisia; in tale ipotesi **non si configura la stabile organizzazione**. Da una prima analisi si potrebbe quindi dedurre che l'impresa italiana **non è soggetta ad imposizione all'estero**.

Tuttavia, **l'art. 6 della Convenzione** relativo agli immobili ne **prevede la tassazione** in quanto è una norma derogatoria alla regola generale contenuta nell'art. 7 par. 1.

Generalmente, i redditi prodotti da un'impresa priva di stabile organizzazione sono assoggettati a tassazione solo se si tratta di **immobili, dividendi, interessi e canoni**.

Si deve tuttavia valutare – con particolare attenzione – se il **protocollo** della convenzione contenga delle deroghe al testo o delle **definizioni** particolarmente ampie al punto da permettere una estensione della tassazione alla fonte.

Questo è proprio il caso della **Tunisia**.

Infatti, se da un lato la definizione contenuta nell'art. 12 par. 3 risulta tutto sommato in linea con quanto siamo soliti riscontrare nelle convenzioni stipulate dall'Italia, il protocollo precisa al punto c) che il termine **“canoni”** considerato al paragrafo 3 dell'art. 12 comprende gli **studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale**.

Ricordiamo, invece, che nel testo del par. 3, il termine **“canoni”** designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per **l'uso** o la **concessione** in uso di un **diritto d'autore** su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le **pellicole cinematografiche** e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di **brevetti**, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, **progetti**, formule o processi segreti, nonché per **l'uso** o la concessione in uso di **attrezzature industriali**, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

In sostanza, in ipotesi di prestazioni qualificabili come **“studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale”** da parte di soggetti italiani, il cliente tunisino può effettuare una **itenuta alla fonte** sulla prestazione erogata.

L'Italia dovrà concedere il **credito di imposta** ma, ai sensi della [**R.M. n. 104/E/2001**](#), tale credito **non** potrà **eccedere** quanto previsto dagli **accordi convenzionali**.

L'intervento di prassi afferma, infatti, che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora **il prelievo** sia stato effettuato nell'altro Stato contraente **in misura eccedente** l'aliquota prevista dal Trattato, la **maggior imposta subita** – ossia la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale – **non** può essere recuperata attraverso il **credito d'imposta**, bensì mediante **un'istanza di rimborso** da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Ai fini del **recupero** delle **imposte** pagate all'estero in via definitiva può essere validamente utilizzata la **certificazione** rilasciata dall'intermediario ovvero altra **documentazione rilasciata dall'Autorità fiscale** estera dalla quale tali imposte risultino pagate in via definitiva.

IVA

Riversamento credito Iva utilizzato in eccesso: tra corretta esposizione in dichiarazione e corrette sanzioni applicabili

di Luca Caramaschi

Nel corso del periodo d'imposta 2014, a fronte di un credito Iva emergente dal modello di dichiarazione annuale **IVA2014** (relativo all'anno 2013), è possibile che le **compensazioni** di tale credito Iva avvengano in **misura eccedente** rispetto a quanto esposto nel modello dichiarativo (teoricamente trattasi di compensazione di **credito inesistente**) oppure avvengano in violazione di disposizioni che ne **limitano l'utilizzo** (si parla in questo caso di compensazione di **crediti esistenti ma non spettanti**). Con riferimento a quest'ultima ipotesi, ad esempio, un possibile caso è rappresentato dalla **compensazione** orizzontale effettuata in **misura superiore** al limite annuale di **700.000 euro** previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2013 (**nuovo limite** che **sostituisce** il precedente pari ad euro 516.456,90 con decorrenza 1° gennaio 2014). Orbene, in caso di **riversamento spontaneo** del predetto credito (relativamente ai casi esaminati, secondo la **procedura** descritta nella [circolare n. 48/E del 7 giugno 2002, risposta a quesito 6.1](#), e nella [risoluzione 452/E del 27 novembre 2008](#)) occorrerà **successivamente** procedere alla **indicazione** del credito riversato, **al netto** della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento, nel **rigo VX3** del quadro VX del modello di dichiarazione IVA2014 per l'anno 2013. Con uno dei **richiamati** documenti di prassi (la C.M. n.48/E/2002) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **non è sufficiente** ricostruire il credito d'imposta attraverso il versamento dell'imposta indebitamente utilizzata, ma è anche necessario **presentare** una **dichiarazione integrativa** entro la scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

Tale procedura **assolve** la funzione di **“generare”** nel modello di dichiarazione IVA2014 (relativo al 2013) ulteriore credito (per la parte riversata conseguente all'utilizzo in eccesso) che i contribuenti interessati potranno alternativamente:

- **computare** in detrazione dal 2014 (anno successivo al 2013) e cioè **utilizzare** ai fini della compensazione sia orizzontale (iva da iva) che verticale (su altri tributi o contributi);
- chiedere a **rimborso**, qualora sussistano le **condizioni e i requisiti** elencati nell'art. 30 del D.P.R. 633/72.

Quindi, nel **caso** in cui i contribuenti, entro la data del **28 febbraio 2014**, abbiano già provveduto all'invio del modello di dichiarazione annuale Iva **in forma autonoma**

(essenzialmente al fine di cogliere l'**esimente** dall'obbligo di **presentazione** della **Comunicazione** annuale dati Iva), ed essendosi verificato in un momento successivo l'utilizzo **in eccesso** del credito, lo stesso contribuente – in seguito al riversamento dello stesso – dovrà procedere alla successiva ritrasmissione del modello dichiarativo, barrando la casella **“correttiva nei termini”** laddove tale ripresentazione avvenga nell'ordinario termine del 30 settembre 2014, oppure barrando **“dichiarazione integrativa a favore”** nei casi in cui la presentazione avvenga successivamente al 30/9/2014 ed entro il **30 settembre 2015**.

A **conferma** di quanto osservato sopra, sono le stesse **istruzioni** alla compilazione del quadro VX a **precisare** che il rigo VX3 vada compilato anche quando, a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 (cosiddetta **“dichiarazione integrativa a favore”**) risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.

Vale la pena **osservare** come nella modulistica dello **scorso anno** (modello IVA2013 relativo al 2012) tale situazione andava **esibita nel rigo VL40**, il cui contenuto è stato riqualificato nel presente modello IVA2014 approvato con il Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014. Le **attuali istruzioni** prevedono, infatti, che nel **Rigo VL40** vada solo indicato l'ammontare corrispondente al **credito riversato**, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (cioè nel 2013) siano state versate somme richieste con appositi **atti di recupero emessi dall'Ufficio** a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad esempio l'utilizzo in compensazione, **non regolarizzato**, di crediti di anni passati in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso **tal esposizione**, la **validità** di tale credito oggetto di **riversamento** viene anch'esso, al pari di quello evidenziato nel rigo VX3, rigenerato ed equiparato al credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

Sotto il profilo delle **sanzioni applicabili** in relazione alla **regolarizzazione** del predetto versamento in eccesso e collocato nel **rgo VX3**, occorre richiamare quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la [**circolare n.18/E del 10 maggio 2011**](#) : anche in caso di utilizzo di **crediti inesistenti** (e non solo esistenti ma non spettanti), se riscontrabili in sede di **controllo automatizzato** delle dichiarazioni (in ambito Iva, ai sensi dell'**art.54-bis del D.P.R. 633/72**), e in quanto tale qualificabili come **errori “in buona fede”**, considerata la **fedele rappresentazione** della situazione in dichiarazione da parte del contribuente (e che consente all'Agenzia di rilevare l'**anomalia**), la regolarizzazione operata tramite **ravvedimento operoso** va effettuata prendendo come **base di calcolo** la sanzione del **30 per cento**, e non quella **“cattiva”** prevista dall'art.27 comma 18 del D.L. 185/2008, che va **dal 100 al 200 per cento** della misura del credito indebitamente utilizzato.

IVA

Iva non versata e credito 2013

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

Sistematiche, a febbraio, le comunicazioni e le dichiarazioni delle posizioni non patologiche, **l'attenzione, da marzo, si sposta sulle posizioni "incagliate"**. Fra queste, ci sono quelle del **soggetto che non ha versato** (per mancanza di liquidità) **l'IVA di un determinato mese o trimestre** dell'anno 2013 ma, negli ultimi mesi dell'anno, **ha maturato un'eccedenza di Iva a credito**. Come si compila la dichiarazione annuale in questi casi? E come ci si comporta ai fini dell'eventuale visto nel caso di credito superiore a € 15.000? Questi alcuni degli interrogativi che puntualmente si ripresentano sulle nostre scrivanie.

In merito alla **compilazione della dichiarazione** si fronteggiano le seguenti **differenti tesi**:

1. la prima, legata ad una compilazione di natura strettamente formale (e fedele al dettato dell'art. 6 del DPR 542/99), in forza della quale **non si indica**, nel monte delle somme versate (VL29), il **tributo relativo al mese o trimestre chiuso a debito** (ma senza versamento tempestivo o ravvedimento); in tal modo, nel quadro VL del modello **il credito annuale** (quello sorto a fine anno) **risulta già ridotto dell'IVA** non versata, attestandosi su un valore inferiore (minor credito o minor debito annuale a seconda dei casi);
2. la seconda, legata ad una visione più sistematica, in forza della quale **si indica la somma a debito come versata** (sia pure con ravvedimento); in tal modo, la dichiarazione chiude con **un credito maggiore**, che si vorrebbe **utilizzare in compensazione** per saldare (con ravvedimento operoso) il debito periodico rimasto insoluto.

Innanzitutto, va detto che, in ogni caso, il **contribuente nel periodo di imposta evidenzia una anomalia di mancato tempestivo versamento** (che emerge dal quadro VH della dichiarazione dove viene chiesta l'indicazione dei risultati della liquidazione a prescindere dai versamenti); ciò significa che, **anche nella prima ipotesi**, si rende necessario **provvedere al versamento delle sanzioni e degli interessi con ravvedimento operoso**, onde evitare di ricevere un avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia (con sanzione al 10% se pagata entro 30 giorni dall'avviso bonario). In presenza di sopraggiunta liquidità (o di altri crediti compensabili) l'approccio con il minor danno per il contribuente è quindi quello di **versare con i codici dei tributi periodici** (maggiorati delle relative sanzioni e interessi da ravvedimento), relegando così l'irrogazione della sanzione alla sola parte dei debiti periodici non ravveduti (diversamente, il ravvedimento sul saldo della dichiarazione potrebbe venire considerato non perfezionato per carenza di interessi).

Con la prima metodologia, per effetto della compensazione “interna al modello (quadro VL)”, si ottiene un minor debito (vedi retro) oppure un minor credito e, in quest’ultimo caso, laddove il **risultato si attesti ad una soglia inferiore a 15.000 euro**, si risolve (dal lato pratico) la **richiesta del visto** da parte del cliente. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale, tuttavia, le nuove istruzioni del rigo **VL40** consentono di concludere che in tale situazione, nella peggiore delle ipotesi, ci si troverà a doversi misurare (fra qualche anno) con una **atto di recupero per crediti esistenti ma non disponibili** (cioè compensati senza visto oppure sorti successivamente al debito) per i quali (sanzioni ed interessi a parte) sarà comunque possibile rimettere in gioco (tramite il VL40) il credito riversato a seguito di un eventuale (ma a nostro giudizio improbabile) atto di recupero.

Con la seconda metodologia, invece, il contribuente si deve innanzitutto misurare con il **professionista chiamato ad apporre il visto** che, evidentemente, **non accetterà** di indicare come versata una somma che effettivamente non lo è (si ricorda – [C.M. 57/E/2009](#) § 7 – che fra i controlli previsti vie è la *“corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione”*). Tutto ciò almeno **sino a quando non siano ravveduti gli omessi versamenti**, ma per poter presentare il modello F24 Entratel o Fileinternet bisogna aver prima presentato la dichiarazione e sopra € 15.000 ci vorrebbe il visto. Si evidenzia così **un loop di non facile soluzione**. Inoltre, nemmeno si può ipotizzare che la **compensazione** effettuata nel 2014 sia da considerarsi **come compensazione verticale** (IVA da IVA) esclusa dalle cautele sulla compensazione, per il semplice fatto che tale circostanza è **già stata negata dall’Agenzia delle entrate** ([C.M. 29/E/2010](#) § 1.1.). Tuttavia, proprio tale circolare, commentando un caso simile a quello proposto, ha avuto modo di affermare che ... *per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, pertanto esse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24* (ma si faccia attenzione al fatto che le compensazioni dell’esempio erano entrambe relative a crediti trimestrali e, forse per questo motivo, si afferma che non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione). Ciò premesso, il contribuente in mancanza di liquidità (ma con un credito Iva sorto a fine anno) potrebbe, tuttavia, valutare di **“forzare” il loop utilizzando il credito annuale (6099) con l’F24 home banking** superando, così, i blocchi della procedura. In quest’ultimo caso, però, il soggetto deve essere ben consci del fatto che, laddove non vi provveda direttamente l’Ufficio competente per territorio, il **Centro operativo di Venezia** (provv. direttoriale 9/3/2011) è stato espressamente **incaricato di intercettare tali situazioni** e di provvedere ad eventuali azione di **recupero del credito** indebitamente utilizzato. Anche in tali ipotesi valgono, tuttavia, le considerazioni retro citate circa la possibilità di recuperare tramite VL40 il credito Iva esistente ma non disponibile. Per gli aspetti sanzionatori, però, è da tener ben presente quanto segue:

1. per l’utilizzo irrituale del modello F24 con home banking (sopra la soglia libera di € 5.000) è molto probabile l’irrogazione **della sanzione del 30%** quando la compensazione viene eseguita senza aver presentato la dichiarazione (dovrebbe scendere alla misura fissa di € 258 negli altri casi; sale dal 100% al 200%, invece, quando il credito è inesistente);
2. gli **atti di recupero possono essere emanati entro il termine lungo di 8 anni** (art. 27,

co.16, del D.L. 185/2008) e alcuni uffici non riconoscono l'applicazione delle riduzioni (ad 1/3) per la definizione agevolata.

CONTENZIOSO

L'autosufficienza del ricorso in Cassazione

di Nicola Fasano

In caso di sentenza sfavorevole, in tutto o in parte, della Commissione tributaria regionale, è sempre bene rammentare che nella successiva eventuale fase di **impugnazione** di legittimità dinanzi alla **Corte di Cassazione** si esce dall'ambito del processo tributario strettamente inteso, disciplinato dal d. lgs. 546/92, e **si entra in quello civile regolato per l'appunto dal codice di procedura civile**, stante il rinvio operato dall'art. 62, D. lgs. 546/92.

Fra le varie peculiarità del giudizio in Cassazione, al di là del fatto che oggetto del processo diventano i **vizi di legittimità** della sentenza impugnata e non sono più possibili accertamenti di mero fatto, **spicca il principio dell'"autosufficienza" del ricorso**, da rimarcare anche in considerazione del fatto che, spesso, il ricorso viene in pratica predisposto dal professionista che ha assistito il contribuente nei primi due gradi di giudizio che magari si avvale, solo per la rappresentanza e la domiciliazione processuale, della collaborazione di un avvocato cassazionista. Mentre l'Agenzia delle entrate in tale fase è **difesa dall'Avvocatura di Stato**, specializzata quindi in questa tipologia di giudizio e particolarmente solerte nell'opporre motivi di inammissibilità del ricorso.

E' oramai principio consolidato che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza **desumibile dall'art. 366 Cod. proc. civ.**, deve contenere in sé espressamente e a pena di inammissibilità, **tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni** per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e altresì a permettere alla Corte di cassazione la valutazione della fondatezza di tali ragioni, **senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito** (cfr. fra le tante, sentenza della Cassazione n. 767 del 14/01/2011).

Così come è stato osservato che la prescrizione contenuta nell'articolo 366, primo comma, n. 3), Cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, **l'esposizione sommaria dei fatti di causa**, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti a una **brevissima e insufficiente narrativa della vicenda processuale**, integrandone il contenuto **mediante "spillatura" al ricorso di copia della sentenza** impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l'immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, **sia pure allegati al ricorso**, dal che consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione redatto in tali forme (sentenza della Cassazione n. 15180 del 23/6/2010).

Se da un lato, quindi, si deve entrare nell'ordine di idee che i Supremi giudici dovranno essere in grado di **decidere la questione rifacendosi al solo ricorso** (a nulla rilevando i fatti e i motivi indicati negli atti e nelle sentenze dei precedenti gradi di giudizio presenti nel fascicolo di parte), dall'altro però **non si deve eccedere con il “copia incolla”** degli atti dei precedenti gradi di giudizio in quanto la stessa Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso redatto con tale tecnica, escludendo espressamente che **la mera attività di “farcitura”** del ricorso tramite l'integrale inserimento dei precedenti atti processuali, ovvero la mera attività di “copia e incolla” dei precedenti atti e documenti, possano essere sufficienti a integrare il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. (sentenza della Cassazione n. 7332 dell'11/5/2012). Va segnalato, tuttavia, un orientamento, seppur **minoritario**, della stessa Cassazione che ha mitigato tali conclusioni nel senso di ritenere ammissibile il ricorso redatto con il “copia incolla” dei precedenti atti del giudizio, se le contestazioni mosse erano **comunque comprensibili da altri punti meglio dettagliati** del ricorso (Ordinanza della Cassazione n. 21034 del 27/11/2012).

In definitiva, per evitare che il ricorso per Cassazione sia dichiarato inammissibile, è bene **ripercorrere puntualmente** le tappe fondamentali dei fatti di causa (se del caso riportando stralci dei punti più significativi di atti e/o documenti dei precedenti gradi di giudizio) nonché riportare i **punti della sentenza** impugnata che si intendono contestare (oltre ovviamente alla specificazione dei motivi di gravame), evitando una pedissequa e integrale riproposizione degli stessi, puntando invece su una **efficace e completa sintesi**.

IMPOSTE INDIRETTE

Addio all'agevolazione per il compendio unico

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) abbiano anticipato come il comparto agricolo, a seguito del *restyling* effettuato dal Legislatore in materia di imposta di registro e ipocatastali nelle compravendite aventi ad oggetto beni immobili, abbia, da un lato mantenuto la cd. agevolazione per la piccola proprietà contadina ma dall'altro perso altre agevolazioni di settore tra cui quella prevista per la realizzazione del **compendio unico**, oggetto del presente intervento.

A bene vedere, se si analizzano a fondo le **ragioni** che avevano portato il Legislatore a introdurre all'interno del sistema **norme di favore** quali la **forestazione** o la creazione del **compendio unico**, riscontrabili tendenzialmente e in via generica nel sostegno del settore agricolo che rappresenta un comparto fondamentale per lo sviluppo e il sostegno del paese e le si contestualizzano in quest'ultimo biennio legislativo qualche perplessità nei confronti di chi ci governa, può anche sorgere.

Infatti, non bisogna dimenticare come altra norma di favore, che nelle intenzioni del Legislatore doveva venir meno e che è stata oggetto di un'aspra battaglia, vinta, è quella attinente la possibilità, per le società di persone e le Srl, al ricorrere di determinate condizioni, di optare per una **tassazione su base catastale** in sostituzione del reddito di impresa.

Ebbene, quest'insieme di norme agevolative avevano il preciso **scopo** di offrire un **sostegno** per lo **sviluppo**, soprattutto in termini **dimensionali**, delle aziende operanti nel settore, obiettivo che, nelle intenzioni del legislatore, pare sia venuto meno o forse, per onere di onestà, si rimette alla necessità superiore di recuperare gettito di imposta.

La figura del compendio unico quale **“minima unità culturale”** è stata introdotta con il D.Lgs. n.99/2004, che ha esteso, a mezzo dell'introduzione dell'articolo 5-bis nell'alveo del D.Lgs. n. 228/2001, l'applicazione della già esistente normativa di favore (Legge n. 97/1994) per i terreni siti nelle comunità montane, a tutto il territorio nazionale, pur con qualche problema connesso alla genericità dei riferimenti della norma stessa.

Ai sensi dell'**articolo 5-bis** della legge n. 97/1994 i trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (IAP) che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti, tra l'altro, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo. In tal caso, “i

terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi.”.

In altri termini, a fronte di un regime fiscale di particolare favore, è (era) prevista una rigida disciplina comportante la nullità di tutti gli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie che comportino il disaggregamento del compendio unico.

Proprio in riferimento ai **limiti dimensionali**, la genericità del Legislatore ha lasciato, in passato, qualche dubbio, poiché l'articolo 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 228/2001 prevede che *“Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.”.*

La domanda che ci si poneva era se tale limite si dovesse considerare quale massimo o minimo di riferimento. Infatti, se preso come limite massimo esso potrebbe comportare il venir meno della ragione stessa della norma, l'accettarlo quale limite minimo determinerebbe per il coltivatore diretto un limite insito nel mantenimento della sua stessa qualifica, circostanza non riscontrabile per lo lap.

Agevolabili erano tutti gli **atti tra vivi**, sia a titolo **oneroso** che **gratuito**, e **mortis causa** aventi lo scopo di ampliare l'unità minima colturale coltivata e preservare quella esistente (classico è il fenomeno della disintegrazione delle proprietà in seguito a successione). In passato l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n.407/E del 30 ottobre 2008](#), ha risposto a un interpello presentato da un imprenditore agricolo professionale, che intendeva acquistare un terreno agricolo, confinante con quello già di sua proprietà, per costituire un compendio unico. A tal fine voleva sapere se il contratto **preliminare** stipulato poteva godere, in sede di registrazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n.228/2001 in materia di costituzione del compendio unico. L'Agenzia, dopo aver ribadito come, stante il dato letterale della norma, siano agevolabili sia i trasferimenti a titolo oneroso che gratuito, precisa come **non possa rientrarvi** anche il contratto preliminare, poiché esso **non produce effetti traslativi ma solo effetti obbligatori**.

Ebbene, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014](#), il regime di favore delineato è venuto meno e dal 1° gennaio 2014 si rende applicabile la nuova disciplina di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 23/2011.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Il networking

di Michele D'Agnolo

Qual è lo studio professionale dove sanno gestire competitivamente su due fronti distinti, dove i settori periferici, le stagioni, i colleghi, i responsabili dei vari uffici, i passanti, i... della lavorazione?

In effetti, così come un professionista particolarmente abile nel costruire una rete di contatti assidui e cordiali non ha alcuna possibilità di avere successo nel lungo periodo senza una competenza tecnica adeguata, allo stesso modo un eccellente tecnico completamente privo di relazioni interpersonali avrà scarse possibilità di affermarsi nel mondo delle professioni. È necessario saper trovare il **giusto punto di equilibrio tra il saper fare e il farlo sapere**. Tra conoscenza e conoscenze.

Tra gli strumenti più efficaci per sviluppare nuove opportunità di crescita, c'è sicuramente il **networking**, che si realizza mediante la capacità di **costruire e gestire una serie di rapporti di mutuo beneficio con tutti gli stakeholder** attuali e potenziali dello studio. In effetti, a quanti di noi è capitato di riuscire a risolvere un problema di una pratica in tempi brevi perché avevamo un buon rapporto di cortesia con il referente presso un ufficio pubblico, o con un collega che aveva già trattato una particolare casistica professionale. Altre volte abbiamo trovato compratore e venditore di una azienda entrambi tra i nostri clienti e mettendoli in contatto abbiamo aumentato il valore della nostra rete. E potremmo continuare con molti altri esempi.

Va detto che **tutte le persone** con cui il professionista entra in contatto sono **potenzialmente utili**, in termini di generazione di nuove occasioni professionali, di aumento della propria visibilità, in termini anche di acquisizione di informazioni altrimenti difficili da raggiungere se non con grande fatica. Ma è opportuno dare una direzione agli sforzi che poi mantenere una qualsiasi relazione, anche epidermica, comporta. **È importante quindi valutare anche la qualità** delle nostre relazioni.

Una rete di contatti, quindi, può essere costruita:

- sia nell'ambito della propria sfera professionale (quindi partecipando a seminari, convegni, conferenze piuttosto che a fiere o mostre)
- ma anche partendo dalla sfera personale (quindi in occasione di cene, concerti o di eventi organizzati da Club, circoli o associazioni di cui facciamo parte).

Non solo, una buona occasione per intrattenere nuovi rapporti è rappresentata dagli innumerevoli **viaggi** (in treno o in aereo) in cui siamo impegnati nel corso delle nostre

trasferte, anche se l'uso di smartphone e pad tende ad alienare le persone rendendole meno disponibili alla chiacchiera.

Oggi anche i **social network** permettono la gestione di una rete di contatti, con le proprie regole e modalità, pur rimanendo nell'alveo delle regole generali del networking.

Ma non basta dare vita ad una relazione, **bisogna poi curare e mantenere vive queste relazioni**. Affinché si protragga ed eventualmente generi dei vantaggi, ogni rapporto va alimentato, consolidato e mantenuto con una attività magari modesta ma costante di follow up. E questa è forse la parte più faticosa ed impegnativa. Quando è possibile, i contatti vanno periodicamente ravvivati con una **breve visita**, ma anche una telefonata o una mail possono essere efficaci. Bisognerebbe farsi vivi con una periodicità variabile a seconda della profondità del rapporto e delle altre occasioni di frequenza, ma in linea di principio **almeno trimestralmente**. Salvo diverse attitudini e desiderata del singolo contatto. Dedichiamo allora parte del nostro tempo a **prender parte agli eventi che riguardano il settore** del nostro interlocutore, facciamoci periodicamente vivi con i nostri potenziali clienti e partner e quando conosciamo una persona nuova, cerchiamo di non far passare più di ventiquattr'ore prima di ricontattarla anche solo per manifestarle il piacere di averla incontrata, cercando di poi di creare l'occasione di un nuovo incontro informale.

Naturalmente, affinché un contatto possa offrirci dei benefici, è necessario essere a nostra volta di una qualche utilità per il nostro interlocutore. E allora diventa indispensabile riuscire ad **intercettare i suoi interessi e i suoi progetti**, professionali e non, cercare di **cogliere l'opportunità di proporre qualcosa** che possa essere percepito come utile (come ad esempio l'invio di un articolo di approfondimento di una materia che interessa la sua attività o un suggerimento su come risolvere un problema di cui ci aveva fatto anche solo un breve cenno) o come forma di manifestazione di interesse nei suoi confronti (come ad esempio farci vivi per un caffè quando ci troviamo, per altre ragioni, nella sua zona).

Basterà passare un periodo professionalmente più impegnativo o avere magari degli impegni personali e mollare un poco la presa dal proprio network per capire quanto in realtà sia indispensabile una manutenzione continua dei propri contatti.

Il networking presuppone comunque la sussistenza di un **rapporto empatico**, in assenza del quale più prima che poi la relazione avvizzirà. Non possiamo fingere interesse verso qualcuno molto a lungo.

Invero, non dimentichiamo mai che la vera chiave di successo di una strategia di networking si basa sulla **fiducia reciproca**. E questo richiede tempo, dedizione, generosità nel darsi e poche illusioni di riconoscenza. Il networking, come strumento di marketing richiede allora grande impegno ma soprattutto grande pazienza perché in genere non dà risultati apprezzabili immediati ma soltanto nel medio termine.